La normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento al TU 81/08

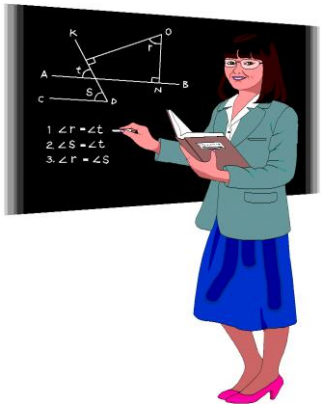

INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI 2007-2012

		Anno evento					
Territorio	**Provincia**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Lombardia	Bergamo	19.174	18.280	15.831	15.817	15.255	13.818
	Brescia	24.479	22.607	18.462	18.590	17.317	15.555
	Como	8.804	8.292	7.326	7.095	6.554	6.171
	Cremona	7.604	7.067	6.341	6.172	5.794	5.276
	Lecco	5.668	5.412	4.490	4.553	4.269	3.738
	Lodi	2.756	2.819	2.596	2.656	2.704	2.572
	Mantova	8.750	7.806	7.095	6.700	6.522	5.908
	Milano	53.735	53.696	51.371	41.696	40.075	38.025
	Pavia	6.987	6.556	5.764	5.986	5.887	5.426
	Sondrio	3.224	2.862	2.633	2.686	2.395	2.283
	Varese	**14.316**	**14.179**	**12.226**	**12.192**	**11.509**	**10.520**
	Monza e Della Brianza				9.169	8.726	7.810
TOTALE LOMBARDIA		**155.497**	**149.576**	**134.135**	**133.312**	**127.007**	**117.102**
MORTALI		**214**	**175**	**182**	**127**	**120**	**133**
	ITALIA	**912.379**	**875.347**	**790.397**	**776.099**	**725.174**	**656.514**
	MORTALI	**1.207**	**1.120**	**1.053**	**973**	**853**	**824**

INFORTUNI STUDENTI

Sesso: Tutti

	Anno evento				
Territorio	2008	2009	2010	2011	2012
Piemonte	8.775	8.627	9.798	9.502	9.727
Valle D'Aosta	48	59	40	49	47
Lombardia	15.345	15.468	17.178	17.083	16.773
Liguria	2.508	2.583	2.621	2.617	2.510
Bolzano - Bozen	27	34	29	22	22
Trento	917	1.370	2.359	2.035	1.825
Veneto	7.589	7.762	8.224	8.001	8.460
Friuli Venezia Giulia	1.918	1.854	1.941	1.791	1.766
Emilia Romagna	8.473	8.470	9.596	9.333	8.701
Toscana	5.879	5.130	4.890	4.971	4.945
Umbria	1.650	1.689	1.867	1.886	1.715
Marche	3.033	2.935	3.033	2.695	2.559
Lazio	5.919	5.770	6.231	6.059	5.741
Abruzzo	1.953	1.791	2.234	2.137	2.056
Molise	654	597	633	611	614
Campania	6.080	5.952	6.265	5.855	5.164
Puglia	7.352	6.851	6.929	6.385	5.770
Basilicata	921	842	989	893	799
Calabria	2.167	1.983	2.093	2.172	2.063
Sicilia	5.705	5.555	5.829	5.660	4.978
Sardegna	1.851	1.698	1.840	1.768	1.704
TOTALE	**88.764**	**87.020**	**94.619**	**91.525**	**87.939**

Infortuni e malattie professionali

Cosa sono?

Perché avvengono?

Chi deve fare cosa per evitarli?

Cosa sono gli infortuni?

Infortunio: *evento dannoso che si verifica in occasione di lavoro per una causa violenta e che pregiudica, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa.*

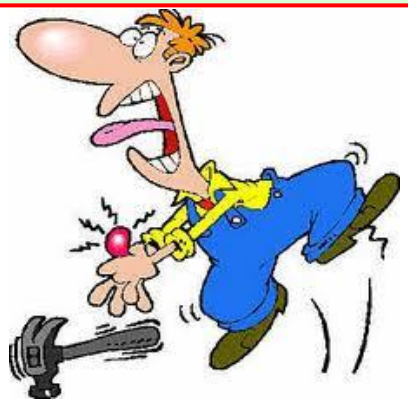

Rischi per la sicurezza: *legati a danni acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.*

Rischi per la sicurezza

➔Strutture (scale, pareti, aperture ecc.)

➔Macchine, apparecchiature, attrezzature

➔Mezzi di trasporto

➔Sostanze pericolose

➔Impianti elettrici

➔Incendi, esplosioni

INFORTUNI MORTALI
10.12.2013 ore 14.00

Mansione:
Posatore di infissi

Rapporto di lavoro:
Dipendente

Precipitato da circa 7 metri.

Si è appoggiato ad un guardacorpo di protezione di un terrazzo

Infortunio

Oltrepassa le barriere di sicurezza e si ferisce

Luogo: Verona.
Data: 17 marzo 2012.
Età dell'infortunato: 36 anni.
Comparto produttivo: Cartotecnica.
Descrizione infortunio: L'infortunato, dopo avere rimosso delle barriere di sicurezza, si portava all'interno dell'impianto di taglio e senza spegnerlo tentava di rimuovere dei fogli di carta incastrati tra rulli della zona di trasporto. Durante questa operazione si feriva il piede.
Tipo di lesione: Trauma da schiacciamento piede destro.

Come prevenire:
Non rimuovere o oltrepassare le barriere di sicurezza. Rispettare le disposizioni aziendali che prevedono gli interventi solo ad impianto fermo.

Cosa sono le malattie professionali?

Malattie professionali: *alterazione dello stato di salute di un lavoratore originata da cause inerenti allo svolgimento della prestazione di lavoro.*

Rischi per la salute: *legati a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.*

Rischi per la salute

- ➔Rumore
- ➔Vibrazioni
- ➔Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- ➔Condizioni climatiche
- ➔Polveri e fibre
- ➔Fumi, nebbie, gas, vapori

Rischi biologici da esposizione

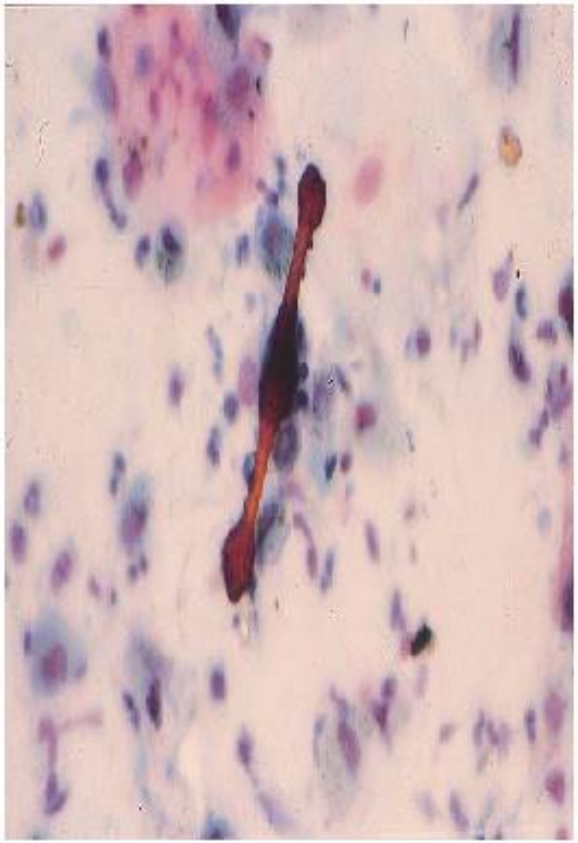

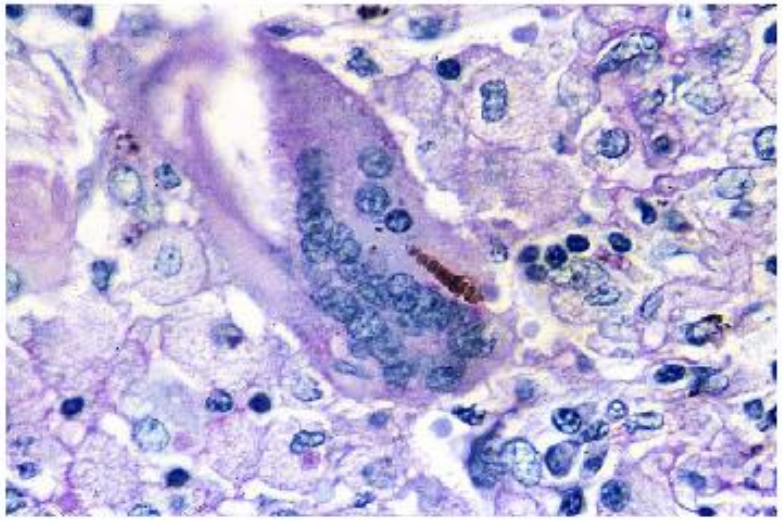

ANATOMIA PATOLOGICA

(si ringrazia l'istituto di medicina del lavoro Università di Sassari)

Malattia professionale: tumore da amianto

Rx Torace

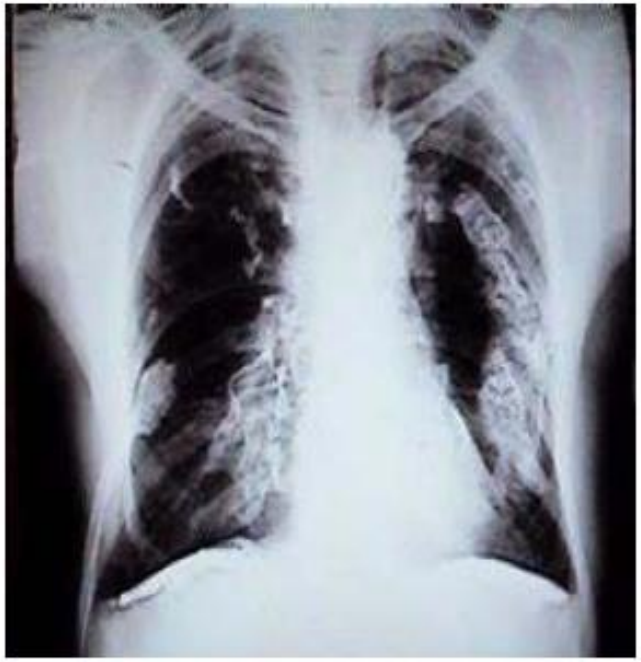

(si ringrazia l'istituto di medicina del lavoro Università di Sassari)

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL è l'Ente assicuratore)

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

L'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni.

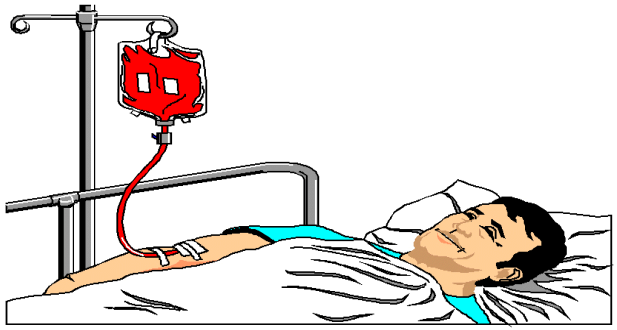

Perché avvengono?

1. Carenze tecniche
2. Mancanza di procedure
3. Errori umani dovuti a mancanza di informazione, formazione e addestramento
4. Errori umani dovuti alla violazione delle norme (involontaria e intenzionale)
5. Errori umani dovuti a disattenzione, stanchezza, stress
6. Disfunzioni organizzative

Il D.Lgs. 81/2008

- **Riordina e coordina in un unico testo le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **306 articoli in 13 titoli**
- **51 allegati**
- **Sono abrogate alcune normative (es. 547/55, 303/56, 626/94)**

Il D.Lgs. 81/2008

Titolo I – PRINCIPI COMUNI

Titolo II – LUOGHI DI LAVORO

Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Titolo IX – SOSTANZE PERICOLOSE

Titolo X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Titolo XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Un problema organizzativo

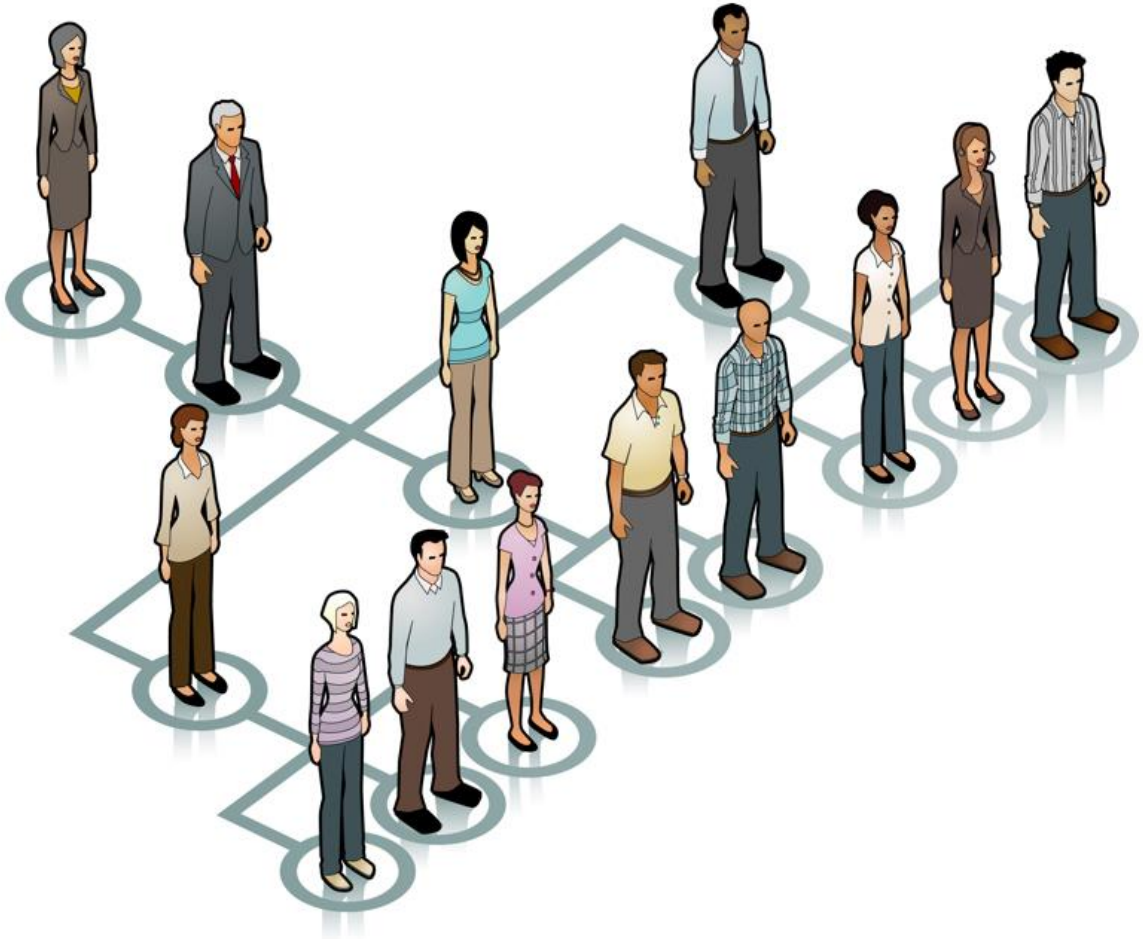

I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- I lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze

Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la **responsabilità dell'impresa** stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto **titolare dei poteri decisionali e di spesa**.

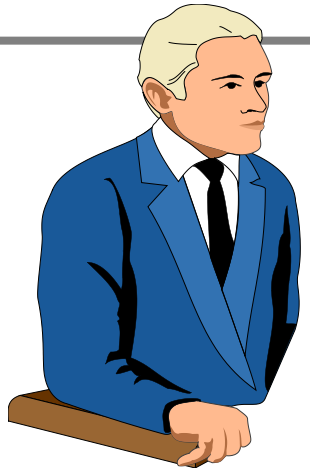

Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Nelle pubbliche amministrazioni […] per datore di lavoro si intende **il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni** tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Il datore di lavoro

Per quanto riguarda la scuola, già il DM Pubblica Istruzione 292/96 chiarisce che il datore di lavoro è il **Dirigente scolastico**.

Il dirigente scolastico rappresenta nella scuola un **datore di lavoro atipico** anche in relazione al ruolo degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto/di Circolo in particolare),che intervengono nella gestione tecnica, finanziaria e amministrativa.

Se l'assenza di autonomi poteri di spesa rende difficile l'attribuzione di responsabilità al dirigente scolastico in relazione agli adempimenti onerosi, cionondimeno rimangono in suo capo sia gli obblighi derivanti dagli eventuali livelli di autonomia di tali poteri, in relazione a risorse acquisite dall'istituto, sia gli obblighi che non comportano oneri, nonché quelli relativi alla necessità di assicurare che l'esercizio delle attività all'interno dell'istituto avvenga in condizioni di sicurezza.

Dirigenti

(Art. 2, c.1, lett. d/e - D.lgs. 81/2008)

DIRIGENTE:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** *organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*

Dirigente nella scuola

Figura scolastica - Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (con incarico permanente)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzi, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

Preposti

(Art. 2, c.1, lett. d/e - D.lgs. 81/2008)

✓ **PREPOSTO**

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

1) **sovrintende alla attività lavorativa**

2) **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori**

Preposto nella scuola

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche,durante l'utilizzo dei laboratori o aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino

Preposto “De Facto”

•l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 afferma che le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici

• non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del dirigente scolastico, essendo il preposto individuabile già sulla base dei compiti che svolge concretamente

• opportuno altresì redigere nel DVR una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo,

Lavoratore (Art. 2, c.1, lett. a - D.lgs. 81/2008)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Al lavoratore è equiparato: il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

Ma i nostri studenti sono sempre equiparati ai lavoratori??

Esistono 2 scuole di pensiero:

1) solo gli allievi degli istituti superiori ad indirizzo tecnico e professionale
2) gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, pur nei limiti definiti dall'articolo stesso

l'interpretazione oggi più accreditata è

Allievi delle scuole di ogni ordine e grado

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro
- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata
- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

Perché è importante capire quando sono equiparati ai lavoratori

- la necessità che ogni dirigente scolastico ha di individuare le eventuali figure di “preposto” tra i propri insegnanti

- l’obbligo del dirigente scolastico di fornire i dispositivi di protezione individuale a tutti i lavoratori del suo istituto (nei casi previsti dal DVR).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 2, c.1, lett. i - D.lgs. 81/2008)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- Il RLS viene individuato prioritariamente tra le RSU

- Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti: 1 fino a 200 dipendenti, 3 se si superano i 200

- Una scuola in cui nessun lavoratore intendesse svolgere questo ruolo rimarrà senza un proprio RLS le sue funzioni formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST

L'RLS deve frequentare un corso di almeno 32 ore, in orario di servizio senza alcun onere a carico del partecipante.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) (Art. 2, c.1, lett. l - D.lgs. 81/2008)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Servizio di prevenzione e di protezione nelle scuole (D. M. 382/1998)

- 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa non superi le 200 unità.

2. Il datore di lavoro può designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.

Il RSPP nelle scuole (D. M. 382/1998)

3. Il RSPP può essere individuato tra le seguenti categorie:

- a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
- b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
- c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno.

Convenzione con:

- Enti locali competenti
- Enti o istituti specializzati
- Altro esperto esterno.

Medico competente

(Art. 2, c.1, lett. h - D.lgs. 81/2008)

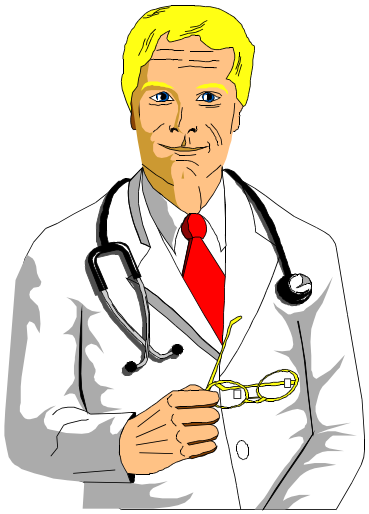

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Art. 17 - D.lgs. 81/2008)

- **La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi**

- **La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(Art. 18 - D.lgs. 81/2008)

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(Art. 18 - D.lgs. 81/2008)

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti
- inviare i lavoratori alla visita medica
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

La gestione delle emergenze

❖Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi e lotta antincendio**, di **evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato**, di salvataggio, di **primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

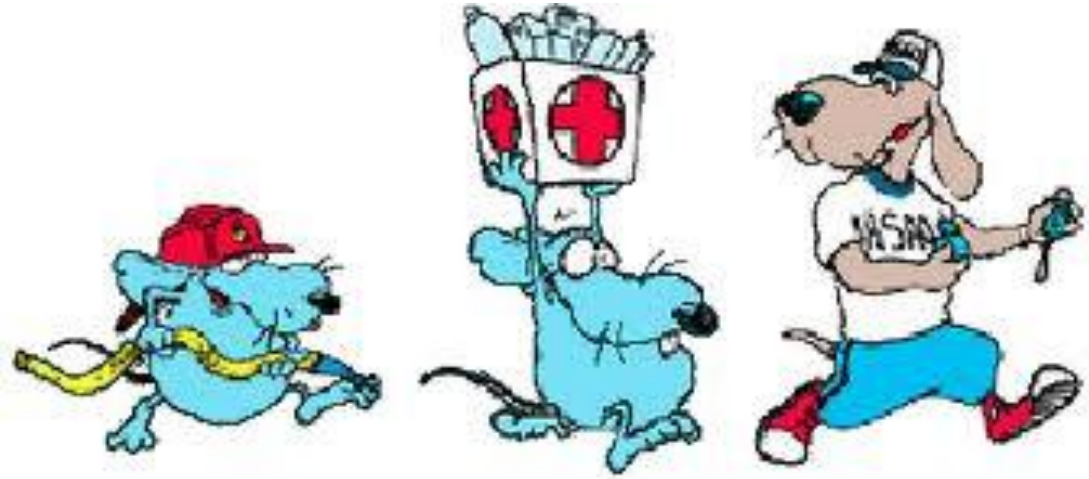

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (Art. 33 - D.lgs. 81/2008)

Provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio
- alla valutazione dei rischi
- all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
- ad elaborare le procedure di sicurezza
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Obblighi del preposto (di fatto)
(Art. 19 - D.lgs. 81/2008)

- **Sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Obblighi del medico competente

(Art. 25 - D.lgs. 81/2008)

- collabora con il datore di lavoro e con il SPP, alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari (nei casi previsti dalla normativa vigente);
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;

La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)

a) visita medica preventiva al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni.

La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria

- Utilizzo di **videoterminale (VDT) per almeno 20 ore settimanali, anche** diversamente distribuite nei giorni.

I dipendenti potenzialmente interessati sono il **personale amministrativo** e gli **assistenti tecnici** di laboratorio informatico.

La periodicità della visita medica è **quinquennale**, salvo indicazioni individuali da parte del medico competente; mentre per i lavoratori di età **superiore ai 50** anni e per quelli giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni è **biennale.**

Fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria

- **Movimentazione manuale di carichi (MMC),** quando dalla valutazione del rischio emerga una situazione di rischio.

La movimentazione di arredi o secchi nelle operazioni di pulizia da parte dei **collaboratori scolastici**, per entità dei carichi e per tempo dedicato, **non** si profila come situazione di rischio tale da comportare l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Analoga considerazione **per il personale amministrativo** nella movimentazione di faldoni di pratiche.

Da valutare il rischio per le educatrici di asilo nido che devono sollevare frequentemente bambini piccoli.

La periodicità della visita medica è stabilita dal Medico competente.

Fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria

- **Prodotti chimici:** il livello di rischio presente nei laboratori chimici dovrebbe, per natura dei prodotti, quantità utilizzata e modalità di utilizzo, rientrare in quello definito "**irrilevante per la salute**" e quindi **non** richiedere la sorveglianza sanitaria né per gli assistenti di laboratorio, né per gli insegnanti, né tanto meno per gli allievi.

Nessun accertamento sanitario anche per i **collaboratori scolastici** per quanto concerne l'utilizzo dei prodotti per la pulizia, anche quelli etichettati come pericolosi.

Fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria

•**Rumore:** nella scuola, anche nelle situazioni più critiche dove si riscontrano condizioni rilevanti per l'esposizione, come ad esempio frequenti attività ludiche (scuola dell'infanzia), alcune attività sportive o agonistiche in palestra ovvero utilizzo di macchine, impianti e attrezzature in officine o laboratori, in considerazione del **limitato tempo** di esposizione, **è improbabile che vengano superati i limiti inferiori di azione.**

La periodicità della visita medica, integrata da esame audiometrico, è, di norma, annuale.

Fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria

•**Rischio infettivo:** l'esposizione degli insegnanti a rischio infettivo per contatto con gli allievi, che riguarda soprattutto il personale di asili nido e scuole dell'infanzia, **non si configura come "rischio biologico"** per il quale il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria.

Circolari regionali consigliano l'effettuazione della vaccinazione antinfluenzale e antivaricella per il personale di asili nido e scuole dell'infanzia.

E' consigliata la copertura vaccinale antitetanica per il personale che opera nei laboratori di meccanica e la vaccinazione antiepatite B per il personale addetto alle pulizie e per gli addetti PS.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (Art. 44 - D.lgs. 81/2008)

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

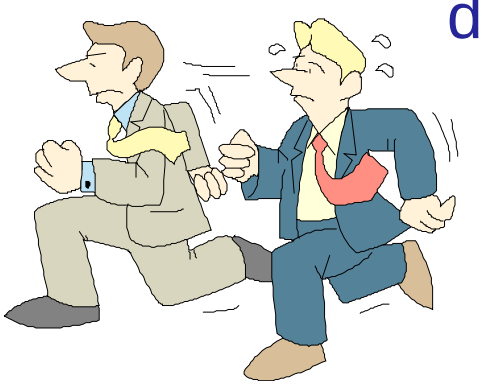

Obblighi dei lavoratori

(Art. 20 - D.lgs. 81/2008)

Ciascun lavoratore deve…

- Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
- Della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni

Agire ed operare conformemente alla sua formazione ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti

Obblighi dei lavoratori

(Art. 20 - D.lgs. 81/2008)

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza

Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 - D.lgs. 81/2008)

a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b. é consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori, in merito all'organizzazione della formazione;
c. riceve le informazioni e la documentazione aziendale
d. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
e. può fare ricorso alle autorità competenti

Riunione periodica (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)

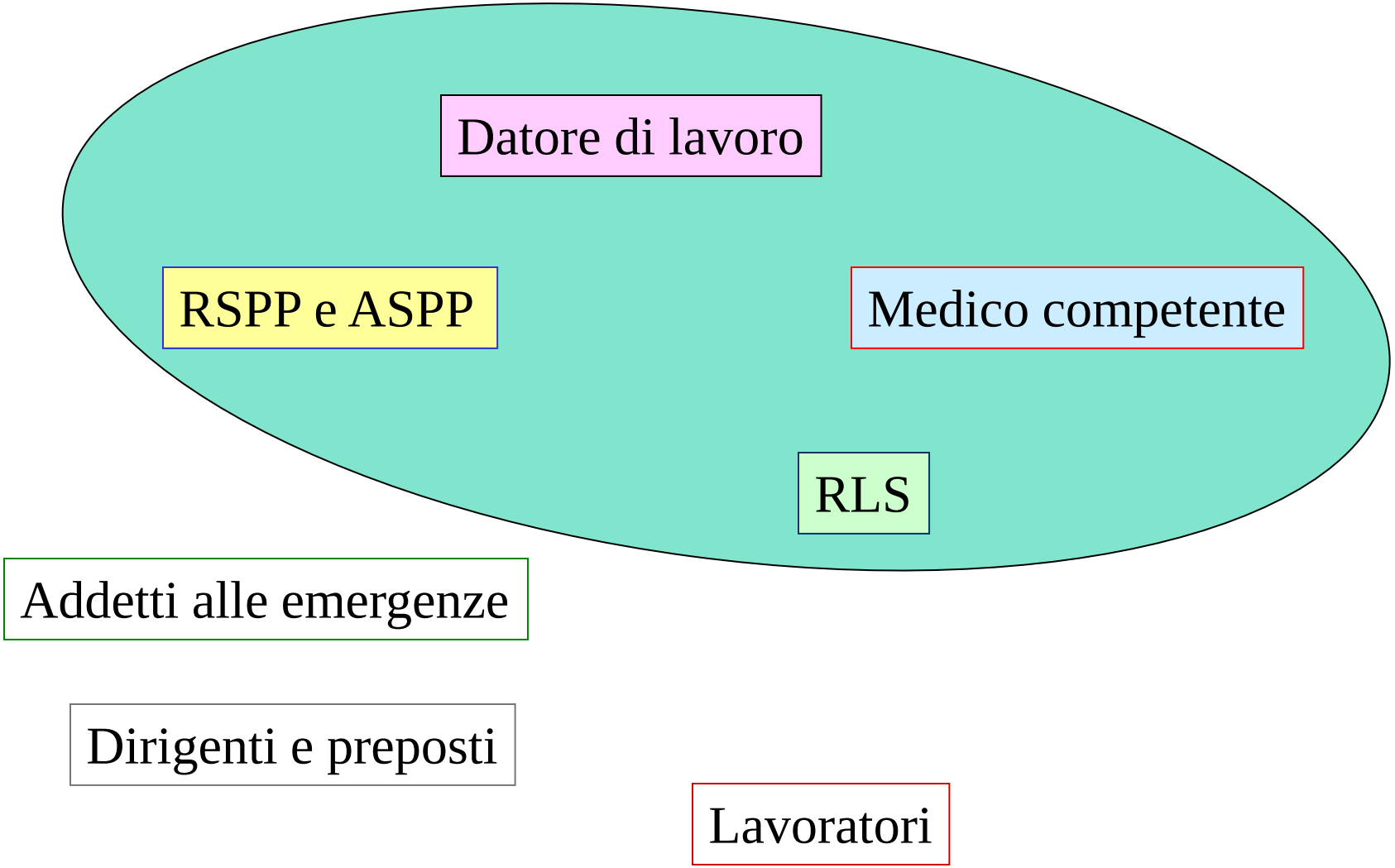

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

1) il documento di valutazione dei rischi;
2) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
3) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
4) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Informazione, formazione, addestramento

(Art. 2, c.1, lett. aa, bb, cc - D.lgs. 81/2008)

Informazione: complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Formazione: **processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Addestramento: complesso delle attività dirette a **fare apprendere** ai lavoratori **l'uso** corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

Informazione dei lavoratori

(Art. 36 D.Lgs 81/2008)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

c. i nominativi dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso.

d. I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;

e. i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

f. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;

g. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

Formazione dei lavoratori

(Art. 37 D.Lgs 81/2008 e 106 2009 accordo conferenza Stato-regioni «2011-2016))

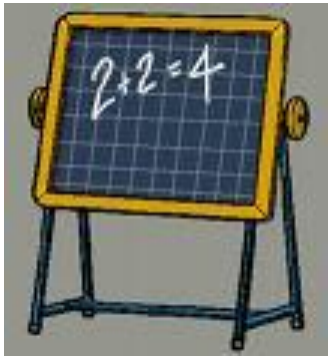

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

Accordo Stato Regioni 2011-2016

La formazione deve avvenire in occasione:

- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Accordo Stato Regioni 21/12/2011
Formazione lavoratori

	Formazione generale	Formazione specifica	Totale ore formazione
Ateco attività rischio basso	4 ore	4 ore	8 ore
Ateco attività rischio medio	4 ore	8 ore	12 ore
Ateco attività rischio alto	4 ore	12 ore	16 ore

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione preposti, dirigenti e aggiornamento

Preposti → Formazione aggiuntiva di 8 ore alla formazione come lavoratore

Dirigenti → Formazione 16 ore sostitutiva della formazione dei lavoratori

Aggiornamento → 6 ore nel quinquennio per lavoratori, preposti e dirigenti

Decreto del “FARE”

(Legge 98 del 9 agosto 2013)

- *In tutti i casi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, preposti e lavoratori, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo.*

- *Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.*

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 20/12/2013
Prot. 37 / 0022147 / MA007.A001

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 18/2013

Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione "*sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza*".

Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni.

La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Formazione degli altri soggetti

(Art. 37 D.Lgs 81/2008)

- **I dirigenti e i preposti** ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
- ***I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione*** *dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.*
- **Il Rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- **Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione** devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. (Art. 32)

La valutazione del rischio

Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Documento relativo alla valutazione dei rischi

(Art. 3 D. M. 382/1998)

- 1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.

- 2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Raccordo con gli enti locali

(Art. 5 D. M. 382/1998)

- 1. Il datore di lavoro, quando si presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo.

- 2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il RSPP, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.

- 3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

Pericolo, danno, rischio

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata fattore (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare un danno

DANNO: lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

L’analisi dei rischi è effettuata seguendo un criterio semi-quantitativo basato su due fattori:

❖· *Probabilità* che il rischio si trasformi in un danno per i lavoratori

❖· Entità del danno che potrebbe verificarsi (*Magnitudo*).

Nel definire la probabilità dell’avverarsi del danno si tiene conto di:

- registro infortuni aziendale

- dati bibliografici e dati rilevati da colloqui con i lavoratori

- parere dei lavoratori

Si definisce la seguente scala di probabilità:

1 **Bassissima**: l'evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e poco probabili.

2 **Bassa**: l'evento dannoso è poco probabile ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e di probabilità non del tutto trascurabile.

3 **Media**: l'evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole probabile.

4 **Alta**: l'evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole tipico del processo produttivo e della organizzazione del lavoro.

Scala del danno (Magnitudo):

1 **Lieve**: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità velocemente regredibile (assenza fino a 20 gg.).

Esposizione cronica a effetti velocemente regredibili

2 **Media**: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile (assenza da 21 a 39 gg.).

Esposizione cronica con effetti regredibili.

3 **Grave**: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale (assenza > 40 gg.).

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4 **Gravissimo**: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti mortali o d'invalidità totale.

Esposizione cronica con effetti mortali e/o totalmente invalidanti.

Dalla quantificazione della probabilità **P** e dell'entità del danno **M**, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula ***R = P x M*** e raffigurato con un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

R > 8 Azioni correttive indilazionabili da attuare immediatamente (< 30 gg.)

4 ≤ R ≤ 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (< 3 mesi)

2 ≤ R ≤ 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine (1-3 anni)

R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (3-5 anni)

La prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

La protezione

Esercitazione: l’organigramma della scuola

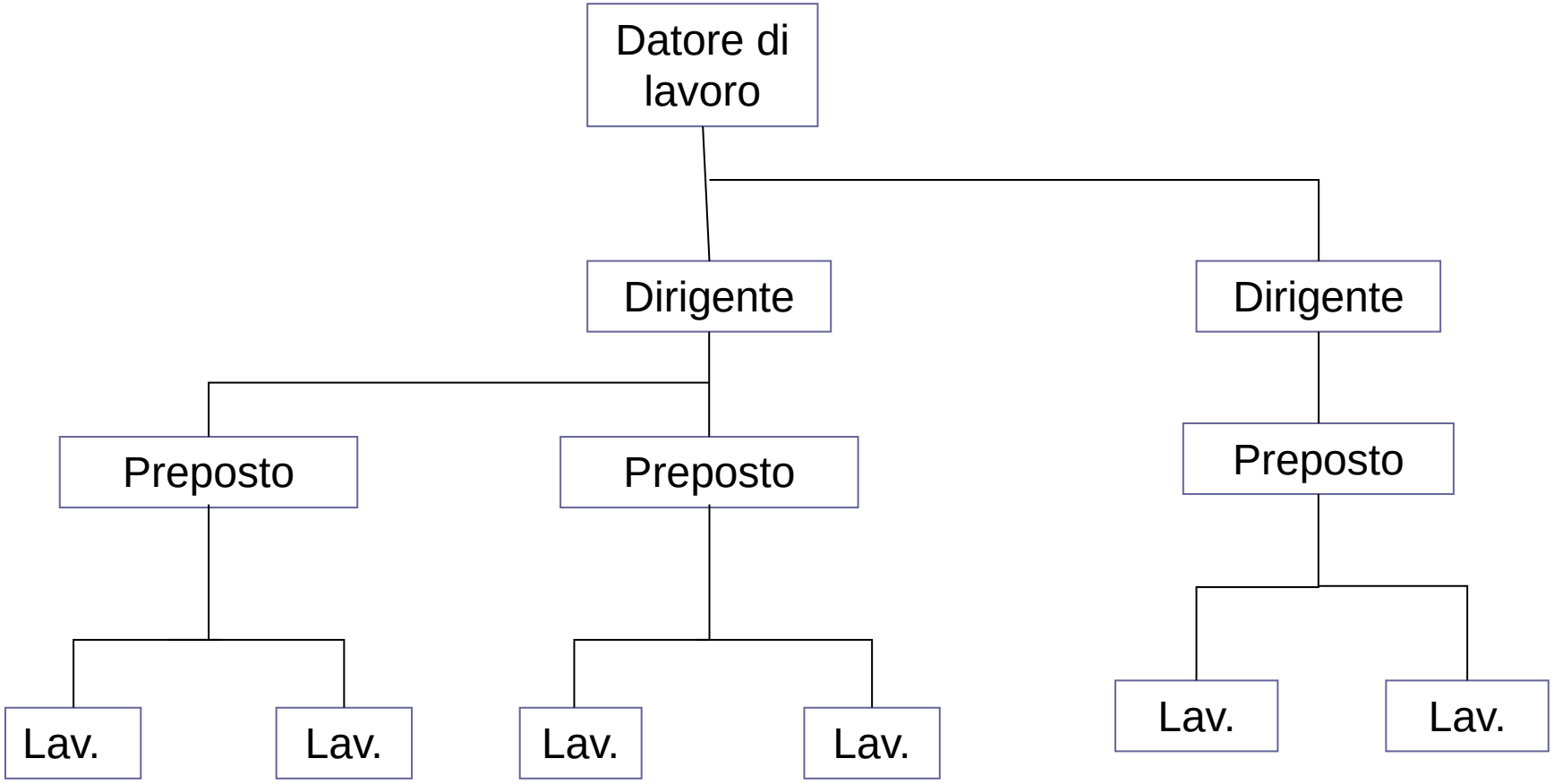

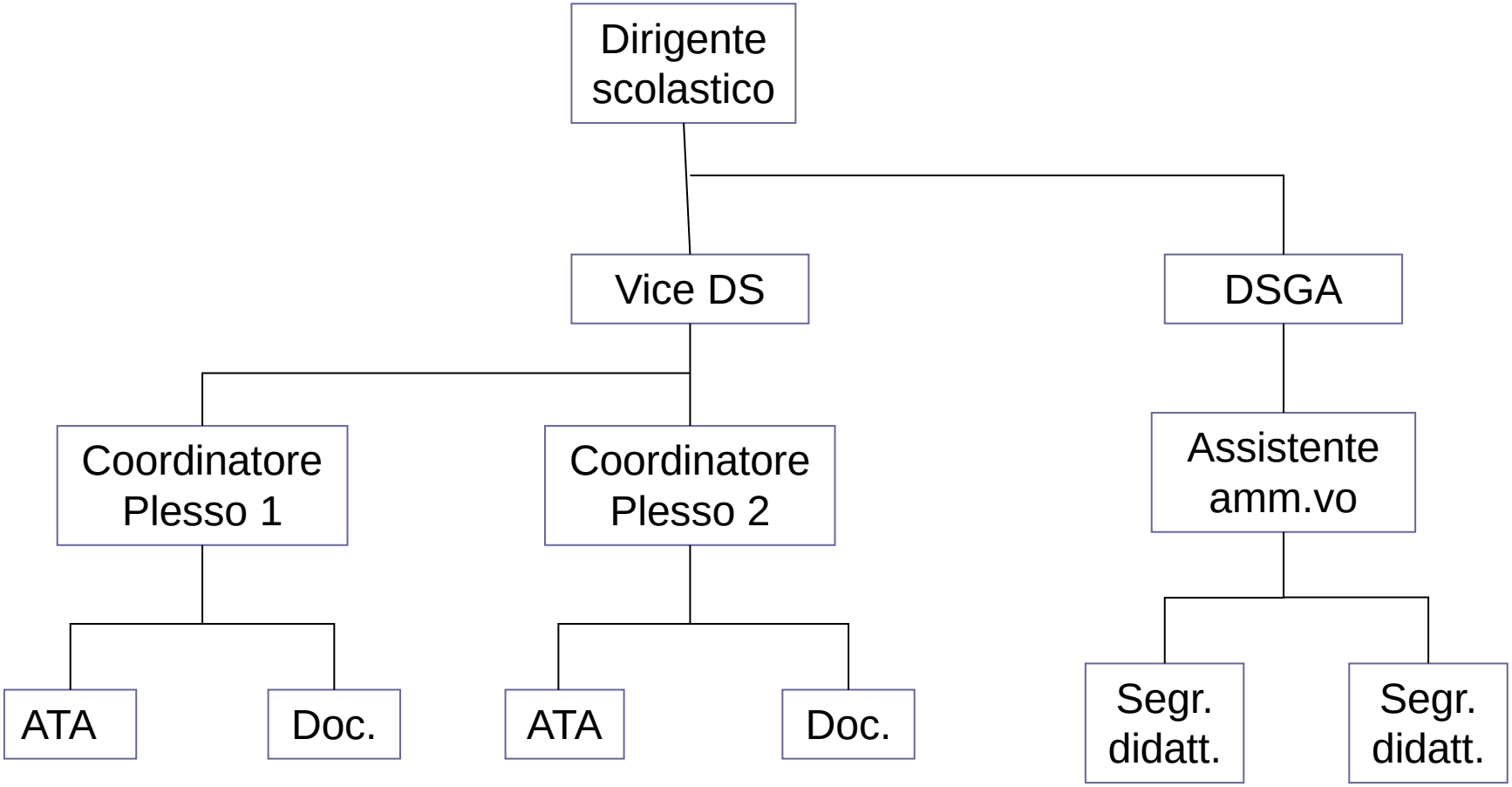
Dirigente scolastico
Vice DS
DSGA
Coordinatore Plesso 1
Coordinatore Plesso 2
Assistente amm.vo
ATA
Doc.
ATA
Doc.
Segr. didatt.
Segr. didatt.

Il sistema di relazioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

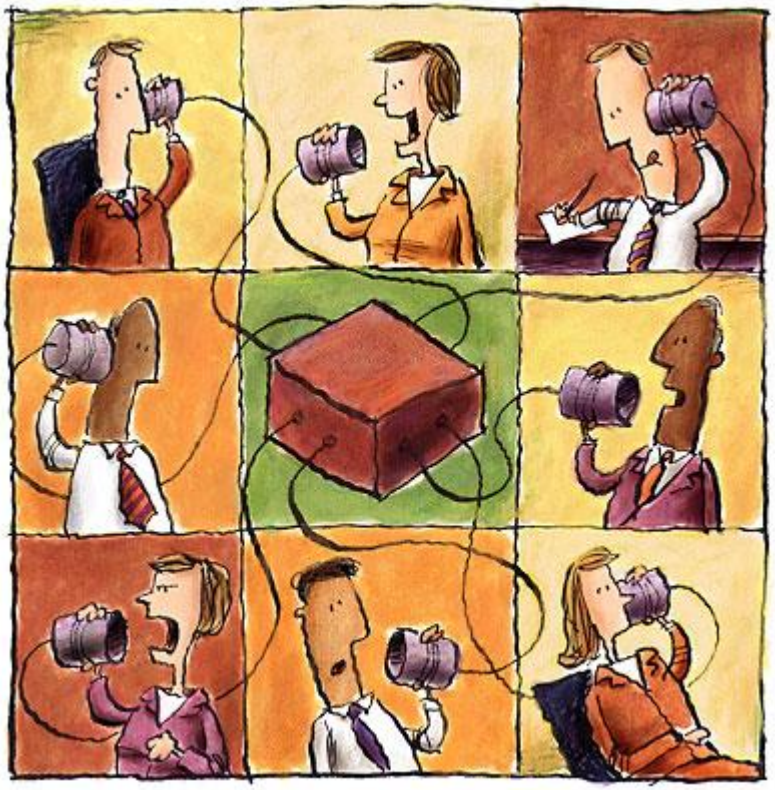

Le misure organizzative del Titolo I del D.Lgs.81/08

Descrivono:

- una fitta rete di *obblighi relazionali* tra tutte le figure aziendali (Datore di lavoro, Rspp, Rls, Mc Lavoratori/Lavoratrici, lavoratori autonomi, appaltatori, fornitori)
- reciproci *obblighi di comunicazione* ***e informazione***
- *momenti/modalità di confronto* non occasionali

Il sistema di prevenzione

- I soggetti che hanno **responsabilità** decisionali ed organizzative, con ripercussioni sulla salute

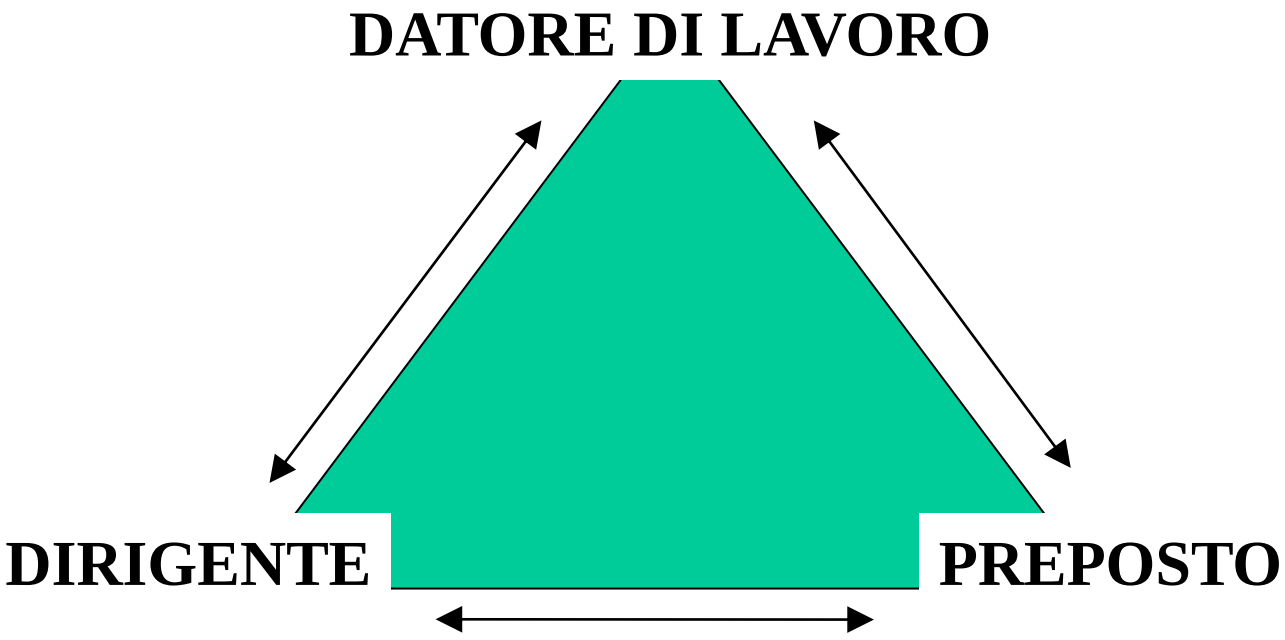

Il sistema di prevenzione

- I soggetti portatori delle **competenze** in materia di salute

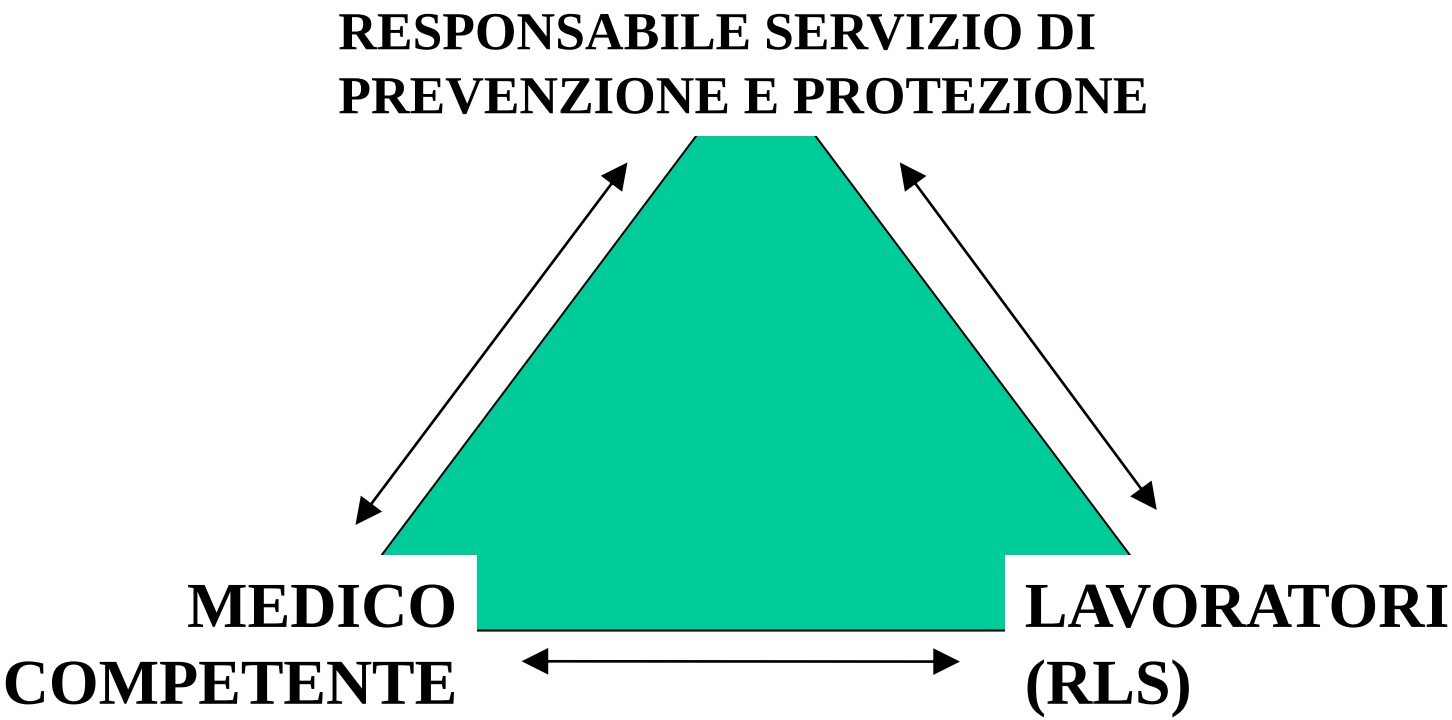

Al centro di ogni **Sistema di gestione** (qualità, ambiente, sicurezza) **efficace**…

troviamo:

- un sistema bidirezionale informativo/comunicativo (esterno/interno)
- il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti aziendali
- un ruolo attivo svolto da tutte le componenti aziendali

Al centro dei sistemi di prevenzione e di gestione dei **grandi rischi**…

troviamo la progettazione/attuazione e il monitoraggio di :

- procedure di partecipazione
- procedure di comunicazione
- procedure di formazione continua

il modello partecipativo

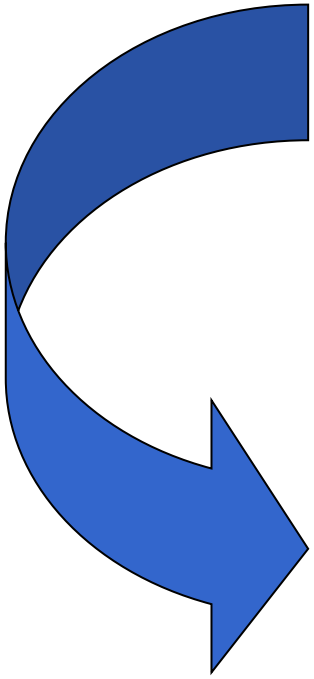

- **formalizzazione dei processi organizzativi**
- **condivisione delle informazioni**
- **consultazione**

Il sistema delle relazioni

Parliamo di “competenza relazionale” delle figure e del sistema

Per un’interazione efficace

- Favorire un clima di fiducia
- Esprimere accettazione e rispetto reciproco
- Essere flessibile ed empatico
- Porsi in una posizione relazionale simmetrica
- Ma soprattutto costruire alleanze

Vincoli imposti dalle relazioni: per il datore di lavoro

Considerando le 22 fondamentali azioni tecniche che il Dl deve svolgere

- 16 sono rivolte a lavoratori/lavoratrici
- 12 al Rls/Rlst
- 13 al Rspp
- 13 al Medico competente
- 3 ad addetti con compiti speciali
- 2 Organismi paritetici
- 4 Organo di vigilanza

Il totale delle vincolatività relazionali del Dl corrispondono a 67 azioni

Vincoli imposti dalle relazioni: per le altre figure del sistema di prevenzione

vincoli relazionali:

- Rspp 29
- Lavoratori/lavoratrici 23
- Rls 29
- Rlst 36 (si aggiungono a quelle del Rls quelle nei confronti degli OB
- MC 18

I processi relazionali

I processi relazionali previsti dal ‘81/08 comprendono:

- Informazione (e istruzione)
- Formazione (e addestramento)
- Consultazione
- Riunione periodica

Obiettivo delle relazioni

L’obiettivo delle relazioni dei soggetti del sistema di prevenzione, è proporre sistemi di gestione delle relazioni orientati al miglioramento continuo, la legge ha dettato i minimi, dove sono stati realizzati si può andare oltre.

Norme collegate al D.Lgs. 81/08

Specifiche indicazioni sono inoltre contenute in norme collegate al D.Lgs. 81/08:

- **Formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei rls (DM 16/1/97)**
- **Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011**
- **Formazione addetti al pronto soccorso (DM 388 del 15/7/2003)**
- **Formazione addetti antincendio (DM 10/03/1998)**

Informazione: obblighi, criteri, metodologie

Il datore di lavoro deve:

✓Informare ciascun lavoratore

✓Assicurarsi che l'informazione sia fornita in modo comprensibile ed esaustiva a ciascun lavoratore

✓Avere riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo a forme di comunicazione più adeguate

✓Distribuire documentazione "minima" (es. schede di informazione)

✓Aggiornare l'informazione e la documentazione in caso di modifiche significative, di nuove conoscenze tecniche

✓Informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza.

Informazione: obblighi, criteri, metodologie - segue

Il datore di lavoro deve organizzare incontri con i lavoratori al fine di:

- Illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni e la documentazione
- Verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni e della documentazione
- Identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione (es. persone straniere)
- Rispondere ad eventuali quesiti e acquisire i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro RLS

Modalità per l'in-formazione

Modalità collettive

- Seminari generali di gruppo
- Riunioni di gruppi ristretti omogenei
- Esercitazioni e sperimentazioni pratiche collettive
- Esercitazioni e sperimentazioni pratiche in gruppi ristretti
- Formazione ed addestramento collettivo
- Formazione ed addestramento in gruppi ristretti

Modalità individuali

- Consultazione di stampati, banche dati, CD-Rom informativi, ecc.
- Informazione diretta (assunzione, trasferimenti, cambio mansione, ecc.)
- Formazione diretta (assunzione, trasferimenti, cambio mansione, ecc.)
- Esercitazioni individuali
- Addestramento

Strumenti per l'in-formazione

Strumenti collettivi o individuali

- Di propaganda posti in luoghi ad alta visibilità (cartellonistica, poster, ecc.)
- Segnaletica di sicurezza
- Memo periodici (per altoparlante, in busta paga, ecc.)
- Distribuzione di documentazione illustrativa (dispense, manuali, ecc.)
- Proiezioni (filmato video, CD-Rom video, ecc.)
- Discussioni di gruppo
- Questionari (anonimi o non anonimi)
- Utilizzo di strumenti multimediali
- Informazione e aggiornamento via Internet
- Formazione a distanza
- CD-Rom Learning

Fonti di informazione

- Documentazione aziendale: DVR, misure di prevenzione e protezione, DPI
- Relazioni statistiche del medico competente
- Documentazione dell'organismo di vigilanza
- Documentazione dei fabbricanti di macchine, attrezzature, sostanze, DPI
- Banche dati su legislazione, sostanze pericolose, infortuni, malattie professionali, soluzioni, ecc.
- Siti Internet

Organismi paritetici (Art. 51 D.Lgs. 81/2008)

Sono la prima istanza su:

- Controversie sui diritti di rappresentanza
- Informazione
- Formazione
- Supporto alle imprese ad individuare soluzioni tecniche e organizzative
- Asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 D.Lgs. 81/2008

Il quadro normativo delle scuole

D.M. 26.8.1992: norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

D.M. 292/96: individuazione del datore di lavoro

L. 340/97: norme di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica

D.M. 363/98: regolamento per le università ai fini del D.lgs. 626/94

D.M. 382/98 e Circolare 119/99: regolamento per gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ai fini del D.lgs. 626/94

Grazi per l’attenzione